



# FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI- APS

Associazione di Promozione Sociale

Decreto n. 10191 del 23/07/2021 – Registro Regione Lombardia Sezione F-APS progressivo 237

Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova

Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia.it - PEC segreteria@legalmail.it

Codice Fiscale 04415400151

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari IVV Membro della Federazione Europea Sport Popolari IVV-EUROPA Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA) – IVV

# REGOLAMENTO APPLICATIVO AMMINISTRATIVO

ultimo aggiornamento approvato dalla Assemblea Federale in data 15 maggio 2004

FIASP – Strada Lunetta n.5/7/9 – 46100 Mantova Tel./Fax: 0376.374390 – Email: <a href="mailto:segreteria@fiaspitalia.it">segreteria@fiaspitalia.it</a>

# Sommario

ARTICOLO 1- CONTRIBUTI	
ARTICOLO 2 - QUOTE E SPETTANZE ANNUALI	
ARTICOLO 3 - FONDO DI SOLIDARIETA'	
ARTICOLO 4 - RIMBORSI	′
ARTICOLO 5 - ENTRATE COMMERCIALI	
ARTICOLO 6 – TASSA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICORSI	
ARTICOLO 7 - SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE DAGLI ORGANI PERIFERICI	
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONE COMUNE	

#### **ARTICOLO 1- CONTRIBUTI**

1.1 I contributi annuali di affiliazione devono essere versati alla Tesoreria nazionale entro il trentuno dicembre (31) dell'anno in corso.

# ARTICOLO 2 - QUOTE E SPETTANZE ANNUALI

2.1 Le quote e le spettanze attinenti alle entrate amministrative della Federazione saranno stabilite dal Consiglio Federale entro il trenta giugno di ogni anno l'anno successivo.

# Le quote sono:

- a) versamenti per l'affiliazione di Gruppi e/o Associazioni;
- b) versamenti per l'affiliazione di Soci ordinari;
- c) tassa di ricorso agli Organi giurisdizionali;
- d) costo dei materiali federali;
- e) costo delle pubblicazioni ufficiali.
- 2.2 Le spettanze per gli Organi periferici sono:
- a) versamenti per l'affiliazione di Gruppi/ e/o Associazioni;
- b) versamenti per l'affiliazione di Soci ordinari;
- c) cessione di materiali federali;
- d) cessione di gadget o similari di proprietà della Federazione;
- e) inserzioni per le pubblicazioni ufficiali;
- f) risorse messe a disposizione dalla Federazione.

### ARTICOLO 3 - FONDO DI SOLIDARIETA'

- 3.1 Il Consiglio Federale fissa annualmente:
- a) 'ammontare del fondo di solidarietà;
- b) l'ammontare del singolo intervento a favore dei Soci che abbiano subito infortuni lievi. (previa presentazione della documentazione di chiusura dell'infortunio e delle relative sostenute);
- c) ammontare dell'intervento per i non Soci.

### **ARTICOLO 4 - RIMBORSI**

- 4.1 I rimborsi spese autorizzati per un incarico istituzionale saranno riconosciuti facendo riferimento alla normativa vigente. Tale rimborso sarà inoltre riconosciuto per lo svolgimento di incarichi particolari assegnati da parte degli Organi centrali o periferici.
- 4.2 Non saranno riconosciuti per trasferte a titolo personale se non autorizzati dagli Organi competenti.
- 4.3 Le richieste di rimborsi delle spese sostenute dagli aventi diritto dovranno essere inoltrate e liquidate trimestralmente.
- 4.4 I rimborsi previsti sono i seguenti:
- a) il costo del carburante secondo il regolamento;
- b) il biglietto autostradale:
- c) il biglietto ferroviario in seconda classe;
- d) il biglietto aereo;

- e) il vitto e l'alloggio;
- f) le spese postali e di cancelleria.

### **ARTICOLO 5 - ENTRATE COMMERCIALI**

5.1 Tutte le entrate commerciali (sponsorizzazioni, prestazioni pubblicitarie, ecc...) dovranno contabilizzate in sezionale separato e seguire le disposizioni in essere, gli enti non commerciali.

#### ARTICOLO 6 – TASSA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICORSI

- 6.1 I ricorsi da parte dei Soci e dei Comitati provinciali agli Organi centrali dovranno essere accompagnati dalla tassa, stabilita dal Consiglio federale, da versare presso la Tesoreria Nazionale.
- 6.2 Qualunque decisione assunta dagli Organi competenti non comporterà a] ricorrente la restituzione della somma versata.

#### ARTICOLO 7 - SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE DAGLI ORGANI PERIFERICI

7.1 Le sanzioni economiche applicabili agli Organizzatori da parte dei Comitati Provinciali (Art 28. 1 dello Statuto), facenti seguito a precedenti richiami scritti, devono essere proporzionati al danno d'immagine arrecato alla Federazione.

#### **ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONE COMUNE**

8.1 Il nuovo regolamento applicativo amministrativo entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.